

REGOLAMENTO DEI “WARRANT MARKBASS 2025-2027”

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci dell’Emittente.

“**Aumento di Capitale**” indica l’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, fino a massimi Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 e 6 c.c., riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) da offrire in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia (investitori retail) con modalità tali, per qualità e/o quantità, che consentano alla Società di rientrare nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime n. 10.159.574 Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Collocamento Privato**” indica il collocamento privato delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento di Capitale a servizio dell’offerta finalizzata all’ammissione delle Azioni della società su Euronext Growth Milan.

“**Data di Inizio delle Negoziazioni**” indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su Euronext Growth Milan.

“**Emittente**” indica Markbass S.p.A., con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), Via Po n. 52 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01445460684, R.E.A. n. CH-133708.

“**Euronext Growth Milan**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“**Investitori Professionali**” significa i soggetti di cui all’Allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva MIFID 2014/65/UE.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Periodi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio e il Periodo di Esercizio Addizionale e singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio e il Periodo di Esercizio Addizionale.

“**Prezzi di Esercizio**” indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Periodo di Esercizio Addizionale e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Periodo di Esercizio Addizionale ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6.

“**Prezzo di Offerta**” indica il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio del Collocamento Privato, come determinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 26 settembre 2025, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea del 12 settembre 2025, in Euro 1,60, comprensivo di sovrapprezzo.

“**Prezzo del Primo Periodo di Esercizio**” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 25%, ossia Euro 2,00.

“**Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio**” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 50%, ossia Euro 2,40.

“**Prezzo del Periodo di Esercizio Addizionale**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Periodo di Esercizio Addizionale, pari al Prezzo di Esercizio del Periodo di Esercizio immediatamente successivo al Periodo di Esercizio Addizionale.

“**Primo Periodo di Esercizio**” indica il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2026 e il 30 giugno 2026 compresi.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento dei Warrant Markbass 2025-2027.

“**Secondo Periodo di Esercizio**” indica il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2027 e il 30 giugno 2027 compresi.

“**Termine di Scadenza**” indica il 30 giugno 2027.

“**Warrant**” indica i warrant, la cui emissione è stata deliberata dall’Assemblea in data 12 settembre 2025, denominati “*Warrant Markbass 2025-2027*”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 1 (un) Warrant esercitato.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell’Assemblea del 12 settembre 2025 che ha disposto, *inter alia*:

- l’emissione di massimi n. 1.276.596 (un milione duecentosettantaseimila cinquecentonovantasei) Warrant, da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant per ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte in IPO, a favore dei sottoscrittori di Azioni nel contesto del Collocamento Privato, negoziabili su Euronext Growth Milan, separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni;
- l’emissione di ulteriori massimi n. 8.882.978 (otto milioni ottocentoottantaduemila novecentosettantotto) Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) Azioni detenute, a favore degli Azionisti a una data di stacco, che verrà definita congiuntamente con Borsa Italiana, e comunque individuata entro il 31 dicembre 2025, negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente

dalle Azioni;

- l'aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6 c.c., per un importo massimo di nominali Euro 4.775.000,00 (quattro milioni settecentosettantacinquemila), oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime n. 10.159.574 Azioni di Compendio, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant esercitato.

In esecuzione della delibera assembleare del 12 settembre 2025, il consiglio di amministrazione dell'Emittente, in data 26 settembre 2025, ha ratificato la decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di emettere massimi n. 4.744.000 Warrant da assegnarsi gratuitamente e in via automatica (i) per n. 374.000, in un primo momento, a tutti coloro che abbiano sottoscritto Azioni nell'ambito del Collocamento Privato, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 10 Azioni sottoscritte da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massime 374.000 Azioni di Compendio, e (ii) per massimi n. 4.370.000, in un secondo momento, a tutti i titolari delle Azioni della Società a una data che sarà definita congiuntamente con Borsa Italiana, individuata entro il 31 dicembre 2025, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 2 Azioni detenute, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massime n. 4.370.000 Azioni di Compendio.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5 e fermo il Termine di Scadenza, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Periodo di Esercizio Addizionale, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni 1 (uno) Warrant presentato per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Periodo di Esercizio Addizionale, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di

Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) Giorni di Borsa Aperta (cd. Periodo di Esercizio Addizionale) durante i quali al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea degli azionisti, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea degli azionisti. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente Articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a talune operazioni straordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio sarà rettificato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento. In particolare, qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

(a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum- Pex) nel quale:

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione

dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;

- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5,

al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

(a) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

(b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per poter partecipare all'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

(c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

(d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;

(e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. Termini di Scadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan

L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Offerta pubblica totalitaria sui Warrant

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, laddove abbia dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo sarà determinato sulla base dei criteri indicati nell'articolo 13 dello Statuto dell'Emittente.

13. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla assemblea dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del precedente paragrafo, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente ed a eventuali disposizioni normative della stessa, tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Borsa Italiana e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza, eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.